

Il giudice onorario del Tribunale di Venezia, terza Sezione Civile, in persona della dott.ssa Giuseppina Zito, nello sciogliere la riserva assunta all'udienza del 30.03.2016 pronuncia la seguente



Ordinanza

ai sensi dell'art. 19, DLgs. 150/2011, dell'art. 702 bis ss. cpc., del DLgs. 251/2007, del DLgs. 25/2008 e del DLgs. 286/1998

nella causa pendente tra

rappresentato e difeso in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv.


ricorrente

MINISTERO DELL' INTERNO

e
rappresentato e difeso in proprio, a mezzo di rappresentante designato dalla Commissione Territoriale di Verona che ha adottato l'atto impugnato,

resistente

Oggetto: impugnativa ex artt. 35 del D. Lgs. 28 gennaio 2008 n. 35 e 19 del D. Lgs. 1 settembre 2011 n. 150 del provvedimento di rigetto della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona del 24.07.2015



Con ricorso depositato in Tribunale in via telematica, il ricorrente ha proposto impugnazione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona in epigrafe indicato, con il quale la Commissione ha deciso di non riconoscere in suo favore lo status di rifugiato o la protezione internazionale sussidiaria o, in ulteriore subordine, quella umanitaria.

-cittadino del Gambia originario di Kiang Keneba, che in questa sede censura il provvedimento impugnato sotto il profilo del mancato riconoscimento della protezione sussidiaria o, quanto meno, della protezione umanitaria- lamenta, da un lato, un'errata valutazione del suo caso da parte dell'autorità amministrativa che avrebbe fondato la propria decisione su fonti informative non aggiornate che non danno conto degli ultimi sviluppi della situazione nel Paese di sua provenienza, dall'altro, l'omessa

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Zito'.

verifica della sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione umanitaria ex art.5 comma 6 del D. Lgs. 25.07.1998 n.286.

Quest'ultimo ha dichiarato di aver lasciato il suo paese per il timore, in caso di rientro, di subire un ingiusto processo ed una detenzione inumana, per aver colpito accidentalmente la sua sorellastra durante una lite scoppiata per questioni ereditarie.

Nel provvedimento di rigetto richiamato in epigrafe e nell'atto con cui si è costituita nel presente procedimento, la Commissione Territoriale ha altresì escluso che sussistano i presupposti per l'applicazione dell'art. 14 lett. c) del D. Lgs. n. 251 del 2007 - in base al quale ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria sono considerati danni gravi la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale - in quanto le zone di origine e di residenza del ricorrente non sono afflitte da una situazione di conflitto armato e violenza generalizzata.

All'udienza del 30.03.2016, dopo l'audizione del ricorrente, il difensore ha insistito per l'accoglimento delle domande.

Nessuno è comparso per il Ministero comunque regolarmente costituito in cancelleria.

Il Giudice si è riservato la decisione.

Nel merito.

1.

Il D.Lgs. n. 251 del 2007 - attuativo della direttiva 2004/83 CE recante le norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale - disciplina, sulla base dei principi già espressi dalla Convenzione di Ginevra del 28.7.1951 (ratificata con L. n. 722 del 1954 e modificata dal Protocollo di New York del 31.1.67 ratificato con L. n. 95 del 1970) la materia della protezione internazionale e ne fissa le regole sostanziali.

Così all'art. 2 lett. a) definisce la protezione internazionale e la identifica nelle due forme dello status di rifugiato e protezione sussidiaria.

In merito alla domanda principale del ricorrente, volta al riconoscimento della protezione sussidiaria, è definita persona ammissibile alla protezione sussidiaria *"il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma ne cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese d'origine, o, nel caso di apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese"*(art. 2, lett. g).

A sua volta l' art. 5 del D.Lgs. n. 251 del 2007 prevede che responsabili di tali atti possono essere tanto lo Stato che partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una

parte consistente del suo territorio e soggetti non statuali se i primi o le organizzazioni internazionali non possono o non vogliono fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi.

Infine, l'art. 14 del medesimo decreto legislativo attribuisce il diritto di protezione sussidiaria in caso di **danni gravi** rappresentati da a) "*condanna di morte o all'esecuzione della pena di morte*", b) "*tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine*", c) "*minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale*".

Occorre evidenziare che, tuttavia, il nuovo sistema di protezione internazionale dello straniero delineato dalle norme esaminate, pur introducendo la nuova misura tipica della protezione sussidiaria, non esclude la tutela residuale costituita dal rilascio di un permesso di soggiorno motivato da ragioni umanitarie (Cass. n. 4139/2011).

L'Istituto della c.d. protezione umanitaria, quindi, continua a trovare fondamento nel combinato disposto degli art. 32 co. 3, d.lgs. 25/2008 e art. 5 co. 6 d.lgs. 286/1998.

Tanto chiarito con riguardo al quadro normativo generale di riferimento, occorre evidenziare che l'accertamento degli elementi di fatto costitutivi del diritto alle misure di protezione tipiche (di cui al d.lgs. 251/2007), ovvero alla tutela residuale della protezione umanitaria, è sottoposto ad una disciplina particolare.

In via generale, il regime dell'onere probatorio incombente sul richiedente è attenuato, così come oggi esplicitato dall'art. 3, comma 5 D.Lgs. n. 251 del 2007, il quale prevede che, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso; d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) il richiedente sia in generale attendibile.

Invero, l'art. 3, dopo aver previsto la proposizione di un'unica domanda di protezione internazionale ad oggetto indistinto, rimettendo all'autorità dello Stato di individuare la tipologia della misura di protezione adottabile, e fatto carico al richiedente di presentare, unitamente alla domanda o comunque appena disponibili, tutti gli elementi ed i documenti necessari a sorreggerla, affida all'autorità esaminante un ruolo attivo ed



integrativo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, con la possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione reperibile per verificare la sussistenza delle condizioni della protezione internazionale.

Ne risulta così delineata una forte valorizzazione dei poteri istruttori officiosi prima della competente Commissione e poi del Giudice, cui spetta il compito di cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del paese di origine. In tale prospettiva la diligenza e la buona fede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell'insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull'onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia (v. Cass. Sez. Un. 17/11/2008 n. 27310).

L'ampiezza dei poteri officiosi del giudice appare peraltro ribadita nel successivo D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, di attuazione della direttiva 2005/85/CE - recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, il quale dispone all'art. 8, comma 3, che ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall'ACNUR, dal Ministero degli affari esteri, o comunque acquisite dalla Commissione stessa, ponendo altresì a carico di detta Commissione il compito di assicurare che tali informazioni, costantemente aggiornate, siano fornite agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative).

In particolare tale dovere di cooperazione istruttoria deve essere rivolto verso tutte le ipotesi di protezione internazionale, nella specie di protezione sussidiaria, previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, non essendo onere del richiedente fornire una precisa qualificazione giuridica della tipologia di misura di protezione invocata (Cass. n. 14998 del 16/07/2015).

4.

Nel caso concreto, ritiene il giudicante di condividere le perplessità espresse dalla Commissione Territoriale in ordine alla coerenza della storia personale riferita dal ricorrente, il cui racconto è stato ritenuto poco credibile e plausibile in ordine all'arresto ed alla necessità di fuga per un ferimento accidentale. Prova ne sia che il ricorrente, dopo quattro giorni di carcere, è stato rilasciato sulla parola.

Pertanto, si ritiene che la circostanza narrata non configura in capo al richiedente un rischio di grave danno ai sensi dell' art. 14 lett. a) e b) del D. Lgs. n. 251 del 2007.

5.

Si deve esaminare, di conseguenza, se sussistono le condizioni per l'accoglimento della domanda diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria, in particolare se sussista "una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale".

Ora, come precisato in una nota dell'UNCHR (agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati) del gennaio 2008, l'espressione violenza indiscriminata o generalizzata fa riferimento all'esercizio della violenza non mirato ad un oggetto o a un individuo specifico, mentre con l'espressione persone minacciate da violenza indiscriminata si intendono le persone che, al di fuori del paese di origine, non possono rientrare a causa di un rischio reale (e non solo astratto) di subire minacce alla vita, all'integrità fisica o alla libertà a causa di tale violenza.

Sempre secondo l'Agenzia suindicata, la finalità dell'art. 14 lett. c) - il suo "valore aggiunto" - consiste proprio nella capacità di fornire protezione da rischi gravi derivanti da una situazione generale, piuttosto che da rischi che interessino un individuo in particolare, sicché "anche se le domande di protezione vengono valutate in una procedura di asilo individuale, l'eleggibilità per la protezione sussidiaria sulla base dell'art. 14 lett. c) dovrebbe riguardare i rischi che minacciano (potenzialmente) interi gruppi di persone".

Nell'interpretazione dell'UNCHR, peraltro, la nozione di minaccia individuale dovrebbe valere ad escludere dall'ambito di applicazione della disposizione le persone per le quali il rischio rappresenta una mera possibilità remota, ad esempio perché la violenza è limitata ad una regione specifica, o perché il rischio che corrono non è tale da poter essere considerato 'reale'.

Al fine di escludere la protezione sussidiaria nell'ipotesi sub c) del citato art. 14 sono, pertanto, necessarie due condizioni: una oggettiva riguardante l'area di appartenenza o l'intero paese, l'altra soggettiva riguardante la condizione personale. La prima deve essere caratterizzata dal riscontro rigoroso dell'effettività del controllo delle situazioni e degli episodi di violenza collettiva o privata (quando caratterizzata da frequenza quotidiana o da cadenze temporalmente significative) da parte delle autorità statuali; la seconda che il rientro esponga il cittadino straniero al pericolo per la sua incolumità fisica o psichica pur se non ricollegabile in via diretta e causale alla condizione soggettiva narrata. In conclusione, al fine di rientrare nell'ambito di applicazione del citato art. 14, lett. c), non è necessaria la rappresentazione coerente di un quadro individuale di esposizione diretta al pericolo per la propria incolumità, essendo sufficiente tratteggiare una situazione nella quale alla violenza diffusa e indiscriminata non sia contrapposto alcun anticorpo concreto dalle autorità statuali. (Cass. ord. 07/07/2014 n. 15466).



6.

Nel caso in esame, si ribadisce che le considerazioni in precedenza svolte consentono di escludere che si possa configurare l'esistenza di una minaccia grave ed individuale per la vita del ricorrente in relazione diretta e causale con la condizione soggettiva da questi narrata.

Anche in merito alla minaccia grave derivante da un conflitto armato generalizzato, il giudice ritiene si possa escludere l'ipotesi di cui all'art. 14 lett. c) del d.lgs citato.

Infatti, dal rapporto dell'anno 2013 sullo stato socio-politico del Gambia redatto da Amnesty International (reperibile sul sito www.amnesty.it) si legge: *"l'agenzia d'intelligence nazionale (National Intelligence Agency - Nia) e la polizia hanno condotto abitualmente arresti arbitrari. Le persone arrestate sono state spesso trattate senza accusa e oltre il limite massimo di 72 ore, entro cui un sospettato deve comparire di fronte alla corte, in violazione della costituzione"*; inoltre, secondo quanto riferito dal rapporto Amnesty International 2014-2015, *"La situazione dei diritti umani del Gambia è stata analizzata secondo l'Esame periodico universale delle Nazioni Unite (Universal Periodic Review - Upr) a ottobre. Le preoccupazioni sollevate dagli stati membri delle Nazioni Unite comprendevano le restrizioni imposte dal Gambia al diritto alla libertà d'espressione, la ripresa dell'utilizzo della pena capitale e la discriminazione e gli attacchi motivati dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere"*.

Pertanto non emerge, alla luce di quanto sopra riportato, che il Gambia sia teatro di violenza indiscriminata entro i propri confini nazionali e pertanto non sussistono, nel caso di specie, i motivi e le ragioni giustificanti la concessione della misura della protezione sussidiaria. Né può ritenersi sussistente il rischio che il ricorrente possa essere esposto a condanne a morte o a trattamenti inumani o degradanti, non essendo presumibile, da quanto narrato avanti la Commissione Territoriale ed in sede di audizione avanti il Tribunale, che Ceesay Abdoulie possa essere sottoposto a tali trattamenti, neppure in ragione di un causato ferimento accidentale.

7.

Nella vicenda di cui è causa, però si ritiene che possa trovare accoglimento la domanda subordinata di riconoscimento della protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 286/98 (Tribunale di Roma ord. n. 13366/2015 del 09.01.2015).

Nel tentativo di delineare il contenuto della protezione umanitaria, le Sezioni Unite della Cassazione (sent. 19393/2009) indicano, quale fulcro della valutazione dei gravi motivi umanitari, la lesione dei diritti umani, così come sanciti, tra l'altro, dalla CEDU: tra questi il diritto alla vita (art.2), il diritto a non essere sottoposti a tortura e a trattamenti

inumani e degradanti (art. 3), il diritto alla libertà personale e alla sicurezza (art. 5), il diritto al rispetto della vita privata e familiare (art.8).

Infatti, le notizie generali riguardanti il Gambia attestano l'esistenza di una perdurante situazione di dittatura a cui i cittadini sono sottoposti e che porta ad una lista sempre più lunga di violazione di diritti umani (www.greenreport.it).

Il Giudicante rileva, inoltre, che il ricorrente in Italia stia facendo un percorso diretto ad integrarsi nel territorio nazionale, frequentando corsi di alfabetizzazione e corsi di formazione al lavoro organizzati dal centro di accoglienza che lo ospita, come risulta dai documenti in atti.

Per questi motivi, sono dunque ravvisabili elementi tali da integrare i presupposti per la concessione del permesso per motivi umanitari, in quanto si ritiene che se il ricorrente rientrasse nel proprio paese d'origine *"incontrerebbe non solo le difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale, ma si troverebbe in una condizione di specifica estrema vulnerabilità"* (Cass. 3347/15), idonea a compromettere la sua possibilità di esercitare i diritti fondamentali, legati anche solo alle scelte quotidiane.

Quanto alle spese, la natura del provvedimento ne giustifica la compensazione.

*

PQM

Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,


- riconosce il diritto di *[redacted]* a Kiang Keneba, in Gambia, alla protezione umanitaria ex art. 5 comma 6 d.lgs. 286/1998 e dispone trasmettersi gli atti alla Questura competente per il rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari in favore del predetto;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.

Si comunichi al ricorrente, alla Commissione Territoriale di Verona, nonché al Pubblico Ministero.

Venezia, 21.04.2016

Il Giudice onorario

dott. ssa Giuseppina Zito



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
DEPOSITATO

21 APR. 2016

Il Funzionario Giudiziario
Bruno Giusto

